



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario Generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 15, comma 5 e l'articolo 19;

VISTO l'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, di istituzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 196 del 24 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 16 ottobre 2020, n. 2280 di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia Amministrativa;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'Area Funzioni centrali Triennio 2016-2018 e in particolare l'articolo 54 in materia di "Clausola di salvaguardia economica";

VISTO il contratto collettivo integrativo triennale dei dirigenti di seconda fascia della Giustizia amministrativa, sottoscritto il 12 maggio 2021 e, in particolare, l'articolo 7 "Clausola di salvaguardia economica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.7/B del 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 118 del 26 marzo 2021, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 di adozione del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, registrato dalla Corte dei Conti in data 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 del 26 maggio 2020, che disciplina le procedure e i criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 del 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 172 dell'11 giugno 2021, con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° ottobre 2021, la Settima Sezione del Consiglio di Stato, con funzioni giurisdizionali;

VISTO l'atto d'interpello di cui al decreto del Segretario generale n. 197 dell'11 giugno 2021, con il quale è stata chiesta ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale presso l'Ufficio Affari giurisdizionali, Settima Sezione del Consiglio di Stato;

VISTE le disponibilità manifestate tempestivamente dalla dott.ssa Lucia Guglielmi, dalla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri e dalla dott.ssa Simona D'Urbano;

CONSIDERATO che è tutt'ora in corso il termine minimo di permanenza nella sede di assegnazione delle dott.sse Lucia Guglielmi e Simona D'Urbano, così come prescritto all'articolo 7, comma 3, del decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 119 del 26 luglio 2019 di indizione della procedura di mobilità esterna, per il reclutamento di n. 2 unità di personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia da assegnare presso le sedi del Tar per l'Emilia Romagna e del Tar per la Liguria;

VALUTATO il curriculum della dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di direzione del predetto Ufficio alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri anche in ragione delle doti culturali e professionali acquisite dalla predetta Dirigente nel corso della carriera;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali;

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio Affari giurisdizionali Settima Sezione del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, alla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa.

È revocato, a far data dal 1° ottobre 2021, l'incarico di direzione dell'Ufficio gestione del bilancio e del trattamento economico conferito con decreto del Segretario generale n. 42 del 19 febbraio 2021.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

Il dirigente dell'Ufficio affari giurisdizionali Settima Sezione del Consiglio di Stato ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020, richiamato in premessa.

Articolo 3

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, a livello organizzativo, una proficua attività di collaborazione con i Presidenti e i magistrati assegnati alle Sezioni;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato alle Sezioni;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021, PTPC per il triennio 2021/2023 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione), nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024.

Articolo 5

(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

È sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale nell'ambito degli uffici della Giustizia amministrativa.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 30 giugno 2021